

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

I procedimenti giudiziari possono avere inizio via Internet, o più precisamente le azioni e i relativi atti possono essere esperiti in via elettronica, purché siano corredate da una firma elettronica certificata.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

La trasmissione elettronica è possibile per tutti i tipi di controversie e per tutti i tipi di documenti. Se nel corso di una controversia viene prodotto in formato elettronico un documento senza l'autorizzazione (firma elettronica certificata), ad esso deve fare seguito la produzione in formato cartaceo dello stesso o in formato elettronico con una firma elettronica certificata entro 10 giorni, altrimenti la corte rifiuterà la sua produzione. L'organo giudiziario interessato non invita l'autore del documento in formato elettronico senza autorizzazione a effettuare nuovamente il successivo invito in modo che l'irregolarità sia sanata. Per quanto riguarda la giurisdizione non contenziosa, il deposito dell'atto può venire presso qualsiasi corte distrettuale, la quale sarà obbligata a registrare il deposito dell'atto senza ritardo e a inoltrarlo alla corte territorialmente competente. Questo tipo di deposito produce gli stessi effetti del deposito presso il giudice territorialmente competente.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Sempre.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non è richiesto un formato specifico; gli atti depositati sono esaminati in funzione del loro contenuto. Se il deposito è incompleto la corte emetterà un'ordinanza con la quale invita la parte a procedere alla correzione o a integrare il deposito entro un termine non inferiore a 10 giorni.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Le condizioni per la conservazione e la trasmissione dei dati sono fissate dalla legge n. 543/2005, come modificata, concernente le norme di funzionamento interno e di cancelleria per i tribunali distrettuali, i tribunali regionali, la corte speciale e le giurisdizioni militari (*zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné sudy, krajské sudy, Špeciálny súd a vojenské sudy*) (in prosieguo: "norme di funzionamento interno e di cancelleria")

a) La procedura applicabile alla ricezione degli atti processuali depositati mediante Internet e corredate di una firma elettronica certificata è disciplinata dalla legge n. 215/2002, sulla firma elettronica e recante modifica di talune leggi, come modificata dalla legge n. 679/2004 (*zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z.*) e dal regolamento dell'ufficio nazionale di sicurezza n. 542/2002, relativo alle modalità e alla procedura da seguire per utilizzare una firma elettronica nei rapporti commerciali e amministrativi (*vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom*). Gli atti processuali così ricevuti sono trasmessi alla cancelleria che procede successivamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 delle norme di funzionamento interno e di cancelleria. La cancelleria del tribunale registra mediante un software l'avvenuto deposito.

b) Gli atti processuali non recanti una firma elettronica certificata sono immediatamente trasmessi alla cancelleria che successivamente ne dispone conformemente all'articolo 129 delle norme di funzionamento interno e di cancelleria.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Un atto processuale depositato via Internet ma sprovvisto di una firma elettronica certificata deve comunque essere inviato in formato cartaceo o in formato elettronico con firma elettronica certificata entro 10 giorni, pena la sua irricevibilità. Se il deposito è corredato da una firma elettronica certificata non occorre completarlo. Viene annotato e registrato il momento esatto del deposito.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, sono fatturate spese di giustizia per l'estrazione di copie dell'atto di citazione e dei suoi allegati che costituiscono il fascicolo processuale e per l'estrazione di copie dell'atto di citazione e dei suoi allegati che sono trasmessi alle parti, se il deposito è stato effettuato per via elettronica e firmato con firma elettronica certificata ai sensi della legge n. 215/2002, sulla firma elettronica e di modifica di talune altre leggi, come modificata dalla legge n. 679/2004 e dal regolamento dell'ufficio nazionale di sicurezza n. 542/2002 relativo alle modalità e alla procedura da seguire per utilizzare una firma elettronica nei rapporti commerciali e amministrativi, di EUR 0,1 per pagina, con un minimo di EUR 10 per atto di citazione o domanda introduttiva del giudizio, allegati compresi, e di almeno EUR 3 per tutti gli altri atti, allegati compresi (punto 20a dell'allegato alla legge n. 71/1992, sulle spese processuali, così modificato (*zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení*)).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, tutti i depositi possono essere annullati, mediante revoca dell'istanza, in parte o in toto.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Il convenuto ne ha la possibilità, ma non l'obbligo di farlo.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

La procedura applicabile ai depositi elettronici è fissata dalla legge n. 543/2005, come modificata, che stabilisce le norme di funzionamento interno e relative alla cancelleria per i tribunali distrettuali, regionali, per la corte speciale e per le giurisdizioni militari.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

La procedura applicabile ai depositi elettronici è fissata dalla legge n. 543/2005, come modificata, che stabilisce le norme di funzionamento interno e relative alla cancelleria per i tribunali distrettuali, regionali, per la corte speciale e per le giurisdizioni militari.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Per quanto riguarda l'amministrazione delle prove, tutti i mezzi che permettono di accertare lo stato delle cose possono servire da prove; un mezzo di prova è qualsiasi mezzo che permette di accertare lo stato delle cose. Sono ammessi in tutti i tipi di procedura. I documenti possono essere trasmessi al giudice fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 125 del codice di procedura civile (*Civilný sporový poriadok*).

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, i documenti scritti possono essere notificati mediante Internet. Un documento di un giudice è considerato notificato il quinto giorno successivo al suo invio anche se il destinatario non lo ha letto.

La notifica via Internet tuttavia è esclusa per quanto riguarda le sentenze e delle decisioni, le convocazioni all'udienza, e gli altri documenti scritti per i quali la legge dispone la notifica a mani proprie. Una sentenza o una decisione possono essere notificate esclusivamente a mani proprie; non è autorizzata la notifica via Internet.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No. Un esemplare scritto di una sentenza o di una decisione è redatto utilizzando le tecnologie informatiche e avvalendosi di un modello recante l'emblema impresso della Repubblica slovacca e sul quale figura la frase: "Sentenza nel nome della Repubblica slovacca". Una sentenza scritta è firmata dal presidente del giudice collegiale o monocratico.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

L'appello può essere presentato via Internet. Qualora un appello sia depositato in forma elettronica ma sprovvisto di una firma elettronica certificata, ad esso deve fare seguito la produzione in formato cartaceo dello stesso o in formato elettronico con una firma elettronica certificata entro 10 giorni, altrimenti la corte rifiuterà la sua produzione. Una decisione d'appello non può essere emessa via Internet, ma deve avere esclusivamente formato cartaceo.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Una domanda di esecuzione di una sentenza può essere depositata via Internet. In tal caso e se non è corredata da una firma elettronica certificata, deve essere trasmessa anche in versione cartacea o in versione elettronica ma provvista di una firma elettronica certificata entro 10 giorni, pena l'irricevibilità della domanda.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Le parti e i loro rappresentanti legali possono consultare fascicolo processuale esclusivamente di persona e soltanto alla presenza di un impiegato del tribunale.

Il sito Internet del ministero della giustizia della Repubblica slovacca (*Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky*) permette di effettuare ricerche nella banca dati delle decisioni giudiziarie. Chiunque può cercare e consultare le decisioni, utilizzando come criterio la data della stessa, il giudice che l'ha pronunciata, il numero della causa, la forma della sentenza, la sua natura, gli istituti giuridici in gioco, gli articoli di legge che sono stati applicati i nomi e cognomi dei giudici o degli altri funzionari giudiziari che hanno reso la decisione; è possibile fare anche una ricerca per parole chiave.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.